

## Art. 14.

A decorrere dal 10 febbraio 1926 l'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione è sciolto.

(È approvato).

## Art. 15.

Per i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto non è consentita l'istituzione di università o istituti superiori di qualsiasi tipo, di facoltà o scuole, di istituti superiori di magistero Regie o pareggiati, salvo l'approvazione delle proposte di variazione agli statuti rassegnate regolarmente al ministro entro il termine di cui all'articolo 19 del presente decreto.

Sarà inoltre consentita la istituzione di nuove facoltà o scuole presso la Regia università di Bari e di una facoltà di medicina nella libera Università di Ferrara, con le norme stabilite dal Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

(È approvato).

## Art. 16.

La decorrenza delle nuove nomine a qualsiasi titolo effettuate a professore universitario per l'anno scolastico 1925-26 potrà prorogarsi al 16 marzo 1926.

La facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione con l'articolo 5, comma 2° del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è prorogata al 16 marzo 1926.

(È approvato).

## Art. 17.

All'articolo 11 del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2028, è aggiunto il seguente inciso:

« salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 744 ».

(È approvato).

## Art. 18.

L'articolo 50 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« I professori italiani regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in Istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica, qualora siano stati nominati professori nelle Regie Università o nei Regi Istituti d'istru-

zione superiore del Regno, hanno diritto ad avere computato tale insegnamento, agli effetti dell'anzianità quali professori, nei riguardi del grado e dello stipendio, a datare dalla loro nomina nelle Regie Università o nei Regi Istituti superiori del Regno.

« Agli effetti anzidetti la qualità di professore ordinario negli Istituti d'istruzione superiore della cessata Monarchia austro-ungarica s'intende acquisita alla scadenza del triennio dalla nomina a straordinario negli Istituti stessi ».

(È approvato).

## Art. 19.

Il termine per la presentazione delle proposte di modificazioni agli Statuti delle Università e degli Istituti superiori, stabilito dall'articolo 62 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è prorogato al 31 gennaio 1926.

(È approvato).

## Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 684 e 684-bis).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pedrazzi, primo iscritto. Lo invito a recarsi alla tribuna.

PEDRAZZI. Onorevoli colleghi, il relatore, che da qualche anno ormai riferisce alla Camera sul bilancio degli affari esteri